

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Sistema dell'accREDITamento - Natura concessoria - Inserimento del privato nell'organizzazione della P.A. - Attività esercitata dall'accREDITato - Erogazione di servizio pubblico - Configurabilità - Conseguenze - Responsabilità per danni cagionati dall'accREDITato - Giurisdizione contabile - Sussistenza.

In tema di assistenza sanitaria pubblica, il regime dell'accREDITamento introdotto dall'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 non ha inciso sulla natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico, che resta di tipo concessorio, atteso che la prima, a seguito del provvedimento di accREDITamento, viene inserita in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione della P.A. ed assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico, con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno erariale cagionato dall'accREDITato in seguito alla violazione delle regole stabilite dal predetto regime è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 16336 del 18/06/2019